N°758/2016-Peot.

SCHEMA CONVENZIONE

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

TRA

TRIBUNALE DI PADLA

E CONVNE DI SAN NICOLA. ARCELLA

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;

che ai sensi del 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato:

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale:

visto che l'articolo 3 comma 3 del citato DM dell' 8.6.2015 prevede che l'UEPE favorisca i contatti tra Enti Pubblici e Associazioni;

Vista la nota del Presidente del Tribunale di Paola n.ro 360 dell' 11/3/2016 con la quale viene chiesto l'ausilio al Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza di svolgere l'attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'articolo I comma 1 del DM del 8.6.2015;

che il Comune, essendo Ente firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento:

• tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del d.ssa Paola DEL GIUDICE Presidente del Tribunale di Paola, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune, nella persona del Sindaco o del legale rappresentante

IL PRESIDENT DEL SUDICE
Dott. Syd Dog Del Syd Del Syd Dog Del Syd Dog Del Syd Dog Del Syd Del

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di soggetti in contemporanea.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono oltre la Casa Comunale, gli impianti sportivi dislocati sul territorio Comunale e tutte le strutture facenti capo al Comune. L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziali.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

- 1. Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- 2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- 3. Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- 4. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
- 5. Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- 6. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

PIPUN!

IL PRESIDE

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art.5

L'Ente comunicherà all'UEPE di Cosenza il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

DOTESSO TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di sospensione del processo con Messa alla Prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza.

Il Rappresentante dell'Ente

Il Presidente del Tribunale

dr.ssa Paola Del Giudice

sole Da Gruolia

dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it

Da:

<dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it>

Data:

mercoledì 25 maggio 2016 13:25

A:

"COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA" otocollo.sannicolaarcella@asmepec.it>

Allega:

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale diPaola e il Comune di Sa

nicola Arcella.pdf

Oggetto:

Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale

.

diPaola e il Comune di Sa nicola Arcella.pdf

Su disposizione del Sig. Presidente, si trasmette in allegato la nota di cui all'oggetto. L'Ufficio di Segreteria

dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it

Da:

<posta-certificata@telecompost.it>

Data:

mercoledì 25 maggio 2016 13:25

A:

<dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it>

Allega:

daticert.xml

Oggetto: ACCETTAZIONE: Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica

Utilità tra il Tribunale diPaola e il Comune di Sa nicola Arcella.pdf

Ricevuta di accettazione

Il giorno 25/05/2016 alle ore 13:25:44 (+0200) il messaggio

"Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale diPaola e il Comune di Sa nicola Arcella.pdf" proveniente da

"dirigente tribunale paola@giustiziacert.it"

ed indirizzato a:

protocollo sannicolaareella (alasmepec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: D454FDB8-72D0-8E3A-30A6-1EB5A42FB9F7@telecompostit

dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it

Da:

<posta-certificata@pec.actalis.it>
mercoledì 25 maggio 2016 13:25

Data: A:

<dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it>

Allega:

daticert.xml; postacert.eml

Oggetto:

CONSEGNA: Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra

il Tribunale diPaola e il Comune di Sa nicola Arcella.pdf

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/05/2016 alle ore 13:25:46 (+0200) il messaggio "Invio per posta elettronica: Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità tra il Tribunale diPaola e il Comune di Sa nicola Arcella.pdf" proveniente da "dirigente.tribunale.paola@giustiziacert.it" ed indirizzato a "protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: D454FDB8-72D0-8E3A-30A6-1EB5A42FB9F7@telecompost.it

 \cdot



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –

N° 20 Registro deliberazioni

Del 14 aprile 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (TRIBUNALE DI PAOLA) E IL COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MELE BARBARA	SINDACO	X	
MADEO EUGENIO	VICE SINDACO		X
SANGINETO CONCETTA	ASSESSORE	X	
DI SANTO EGIDIO PIETRO	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Tallarico Daniela

La Signora Mele Barbara, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (TRIBUNALE DI PAOLA) E IL COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001" che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;


VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nº 267;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, I° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, facendola propria la proposta predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (TRIBUNALE DI PAOLA) E IL COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

allegati:



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –

ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (TRIBUNALE DI PAOLA) E IL COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L. VO. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Franca Pirillo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


f.to Mammoliti Salvatore Remigio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO f.to Mele Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Avv. Tallarico Daniela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:			
ATTESTA			
Che la presente deliberazione:			
E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutiv dal 18 aprile 2016, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, nº 267;			
E' stata comunicata, con lettera n° 2428 del 18 aprile 2016 ai signori capigruppo consiliare, così come prescritto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;			
Che la presente deliberazione è esecutiva:			
perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267\2000);			
perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza (articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267\2000; Dalla Residenza Municipale, lì 18 aprile 2016			
IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Avv. Tallarico Daniela			
AVVERTENZA			
"Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e\o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione." Dalla Residenza Municipale, lì 18 aprile 2016			
IL SEGRETARIO COMUNALE			
f.to Avv. Tallarico Daniela			



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 0985-3218 e fax 0985-3963

Prot. n. 32 38

AL TRIBUNALE DI PAOLA

Oggetto: Atto di delega

La sottoscritta MELE BARBARA, nata ad Orsomarso (CS) il 18 agosto 1970, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di San Nicola Arcella (CS)

DELEGA


il Segretario Comunale, dott. **TALLARICO DANIELA**, nata a Maratea (PZ) il 10 dicembre 1977, alla sottoscrizione della convenzione relativa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001.
San Nicola Arcella (CS), 24 maggio 2016

Si allega: fotocopia del documento d'identità del delegante

II SINDAGO
(B. Mele)

DOCUMENTO YALTOO F140 AL 14/06/2020

AS 0596282





Cognome MELE
Nome BARBARA

nato il 18/08/1970

a 0830MRSB (CS)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza SAN NICOLA ARCELLA (CS)

Via VIA GARIBALDI N. 14

Stato civile

Professione IMPLEGATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,66

Capelli CASTANI

Occin CASTANI

Segni particolari



tribunale.paola@giustizia.it

Da:

<tribunale.paola@giustizia.it>

Data: A:

mercoledì 25 maggio 2016 13:39

∠% •

"emilio.molinari" <emilio.molinari@giustizia.it>

Allega: Oggetto:

Convenzione tra il Tribunale di Paola e il Comune di San Nicola Arcella - Lavoro di Pubblica Utilità.pdf Invio per posta elettronica: Convenzione tra il Tribunale di Paola e il Comune di San Nicola Arcella -

Lavoro di Pubblica Utilità.pdf

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Si trasmette in allegato la nota di cui all'oggetto. L'Ufficio di Segreteria Giuseppe De Paola